REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

PIANO DI TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO

AMBITO COSTIERO 08

Unità fisiografiche del Centa, Centa Sud e Maremola

ART. 41 LEGGE REGIONALE N° 20/2006

NORME DI ATTUAZIONE

Gennaio 2014

TITOLO I
FINALITÁ, CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Piano di Tutela dell'Ambiente Marino Costiero (di seguito denominato Piano) dell'Ambito Costiero 08, comprendente le Unità Fisiografiche del "Centa Sud", "Centa" e del "Maremola", redatto ai sensi dell'articolo 41 comma 1 della Legge Regionale 4 agosto 2006 n° 20, persegue l'obiettivo generale della gestione integrata della fascia costiera attraverso la difesa della costa dall'erosione nonché la conservazione e la valorizzazione degli habitat marino costieri ivi presenti.
2. Il Piano, che ha valore di Piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi a scala di unità fisiografica e individuati gli strumenti di attuazione e le modalità e priorità d'intervento.
3. Il Piano persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la definizione:
   a) del quadro conoscitivo morfodinamico ed ambientale della fascia costiera e del conseguente quadro evolutivo relativamente alle condizioni di dissesto della costa alta e al livello di erosione degli arenili;
   b) delle fasce dinamiche costiere interessate dal moto ondoso in relazione a determinati tempi di ritorno;
   c) dei tratti di costa alta soggetti a fenomeni evolutivi indotti dall'azione del moto ondoso;
   d) delle aree a valenza bionaturalistica soggette ad impatti;
   e) delle esigenze di manutenzione, di completamento ed integrazione dei sistemi di difesa costiera;
   f) degli interventi di difesa costiera e di mitigazione del rischio della costa alta;
   g) delle misure e delle azioni volte alla tutela degli habitat costieri e della biodiversità.

Articolo 2 Ambito d'applicazione

1. Le previsioni del Piano si applicano alla fascia costiera dell'Ambito Costiero 08, costituito dalle Unità fisiografiche denominate Centa Sud, Centa e Maremola, delimitato:
   - a ponente dal porto turistico di Alassio, addossato al promontorio di Capo Santa Croce;
   - a levante dal promontorio di Capo Caprazoppa;
   - a mare dall'isobata dei – 30 m, con alcuni sconfinamenti a profondità maggiori in corrispondenza di elementi di particolare interesse;
   - a terra, dal limite di interazione con i fenomeni meteo marini, comprendendo i tratti terminali delle aste fluviali
2. L'ambito territoriale interessa la Provincia di Savona, i Comuni di Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio, Finale Ligure.

Articolo 3 Oggetto del Piano

1. Il Piano persegue gli obiettivi di settore individuati all'articolo 41 della L.R. 20/2006 e ha i seguenti contenuti essenziali:
   a) Quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche
   b) Individuazione delle criticità (livelli di pericolosità e di rischio)
   c) Individuazione degli habitat a rischio
   d) indicazione delle misure d'intervento per ciascun paraggio costiero relativamente alla spiaggia, alla costa alta ed al miglioramento della salvaguardia ambientale

e) determinazione delle norme d'uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione della morfologia costiera e delle emergenze ambientali;
f) definizione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio e di miglioramento e salvaguardia ambientale.

Articolo 4 Elaborati di Piano

1. Costituiscono elaborati parte integrante del presente Piano:
   a) relazione generale;
   b) relazioni tematiche;
   c) relazioni per paraggio;
   d) le presenti norme di attuazione;
   e) piano degli interventi;
   f) piano di monitoraggio;
   g) i seguenti elaborati cartografici:
      1. C01 Batimetria
      2. C02 Habitat marini
      3. C03 Evoluzione della spiaggia emersa e sommersa
      4. C04 Sintesi dei processi costieri
      5. C05 Fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta
      6. C06 Rischio
      7. C07 Regimi normativi.
   h) rapporto ambientale ex art. 13 D.Lgs. n. 152/06.
2. Costituiscono elaborati di analisi propedeutici alla redazione del presente Piano le cartografie, documenti di indagine e di studio.

Articolo 5 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Norme, si assumono le definizioni di seguito riportate:
   a) Ancoraggio: la sosta dell'imbarcazione utilizza un'ancora che viene calata sul fondo e salpata a fine sosta.
   b) Argine aggettante: il pennello che, in prosecuzione con gli argini del corso d'acqua, occupa la spiaggia emersa e oltrepassa la linea di battigia costringendo il corso d'acqua a depositare tutto o parte del materiale trasportato a profondità tale per cui lo stesso non sia più mobilizzabile da parte del moto ondoso.
   c) Barra di foce: l'accumulo di materiale depositato alla foce di un corso d'acqua in continuità con la spiaggia alimentata dal corso d'acqua stesso. Fa parte a tutti gli effetti della spiaggia.
   d) Beach-rock: deposito sedimentario originatosi in ambiente litorale e formato da gusci e altri resti di organismi associati a materiali terrigeni clastici, il tutto cementato da carbonato di calcio precipitato da acque particolarmente ricche in idrogenocarbonato di calcio, al contatto con acqua marina.
   e) Corsi d'acqua: i corpi idrici a regime permanente o torrentizio che contribuiscono, con il loro trasporto solido, ad alimentare le spiagge dell'unità fisiografica;
   f) Costa bassa: il litorale costituito completamente o parzialmente da sedimenti sciolti che possono subire movimenti per azione del moto ondoso
   g) Costa alta: il litorale costituito da rocce lapidee omogenee e/o eterogenee che originano falesie o versanti generalmente ripidi, privi di spiaggia al piede o con spiagge di ampiezza ridotta alimentate dalla falesia stessa
   h) Dividente demaniale: la delimitazione che separa i beni del demanio marittimo, così come definito dall'art.28 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dai beni censiti dal catasto terreni o urbano.
   i) Falesia attiva: scarpata di erosione marina in cui il principale fattore morfogenetico di evoluzione è l'erosione al piede da parte del moto ondoso.
   j) Fascia dinamica della spiaggia: area individuata come fascia compresa tra la profondità di chiusura e il limite del run-up dell'onda in funzione di un determinato periodo di ritorno ed indicante la pericolosità dell'area soggetta a moto ondoso incidente.
   k) Fondale marino: il fondale che si estende oltre la profondità di chiusura della spiaggia sommersa

l) Fondale portuale: il fondale situato all'interno di bacino portuale, in zona non interessata dalla movimentazione dei sedimenti da parte del moto ondoso. Si assume come limite esterno del bacino portuale l'imboccatura portuale
m) Frana costiera: accumulo di materiale di genesi gravitativa che viene mobilizzato al piede dal moto ondoso.
n) Limite morfologico della spiaggia: linea oltre la quale il materiale sciolto costituente la spiaggia non è più movimentato principalmente dalle onde.
o) Opere marittime: le opere a contatto con il mare che interferiscono con la propagazione del moto ondoso incidente e con la dinamica dei sedimenti; fanno parte di questa categoria le strutture ortogonali alla costa quali pennelli, moli, pontili, le barriere emerse e sommerse parallele alla costa, le isole e le secche artificiali.
p) Opere riflettenti: le strutture artificiali che provocano la riflessione anche parziale del moto ondoso quali ad esempio i muri di contenimento, le strutture balneari non stagionali, le plateazioni rigide anche interrate, comprese le scogliere a difesa delle stesse strutture.
q) Ormeggio al gavitello: la sosta dell'imbarcazione che utilizza una boa collegata ad un sistema fisso sul fondo (permanente o temporaneo) costituito da corpi morti, catenarie o altri manufatti.
r) Pericolosità costiera: probabilità che si realizzino le condizioni di accadimento dell'evento calamitoso in una data area.
s) Periodo di ritorno: il periodo di ritorno T associato ad una certa distribuzione di probabilità è per definizione l'inverso della probabilità annua di accadimento di un evento maggiore o uguale di un evento soglia, cioè del superamento del valore di riferimento (altezza significativa al largo) e rappresenta in media l'intervallo temporale atteso tra due eventi con valori di altezza d'onda superiori o uguali al valore di riferimento.
t) Profondità di chiusura: limite lato mare della spiaggia, in corrispondenza della massima profondità in cui si verifica il trasporto significativo di sedimenti lungo costa (cross-shore) e dove inizia la zona di primo frangente.
u) Ripascimento stagionale: intervento di ripascimento artificiale con versamento di materiale di volumetria inferiore a 10 m3 per metro lineare di spiaggia riferito alla cella litorale.
v) Ripascimento strutturale: intervento di ripascimento artificiale con versamento di materiale di volumetria eccedente i limiti di ripascimento stagionale.
w) Run-up: la quota più alta raggiunta dall'acqua su una spiaggia nel corso di una mareggiata.
x) Rischio: parametro che dipende dalle caratteristiche di pericolosità dell'area, dal valore socio-economico e dalla vulnerabilità del bene esposto. A parità di condizioni di pericolosità il grado di rischio di una data area è proporzionale alla presenza di beni e persone che vi insistono.
y) Spiaggia: L'accumulo di sedimenti sciolti modellati dall'azione del moto ondoso. La spiaggia comprende una spiaggia emersa ed una spiaggia sommersa, che costituiscono un'unica entità morfologica in quanto il sedimento passa naturalmente dall'una all'altra in funzione degli eventi meteomarini. Il limite inferiore della spiaggia sommersa coincide con la profondità di chiusura della stessa.
z) Unità fisiografica – Paraggio Costiero – Cella litorale: L'unità fisiografica (U.F.) è l'area litorale all'interno della quale i sedimenti di spiaggia (emersa e sommersa) sono confinati e non vi sono interscambi di materiale con le U.F. limitrofe. I limiti delle U.F. sono costituiti dalle strutture naturali (promontori, canyon) o artificiali (pennelli, porti, ecc.) che raggiungono profondità paragonabili alla profondità di chiusura della spiaggia ovvero che invertono il senso della deriva sedimentaria, interrompendo il movimento naturale dei sedimenti lungo la costa. All'interno di un'unità fisiografica si possono distinguere settori di costa, definiti paraggi costieri, che possono essere considerati indipendenti per mareggiate ordinarie, ovvero con tempi di ritorno dell'ordine dell'anno. Un paraggio costiero può a sua volta essere suddiviso, in genere da strutture artificiali, in celle litorali che costituiscono tratti di spiaggia indipendenti in condizioni di mare calmo o con agitazioni ondose medie.

TITOLO II
INDIRIZZI E NORME GENERALI

Articolo 6
(Indirizzi vincolanti per la gestione della fascia costiera)

1. Ai fini del mantenimento e ripristino delle capacità di trasporto solido da parte dei corsi d'acqua, con riferimento agli impatti generati sugli arenili dei litorali connessi ai bacini idrografici, si applicano i criteri, gli indirizzi e le direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua emanati dall' Autorità di bacino di rilievo regionale.
2. I materiali prelevati dagli alvei, ai sensi del comma 1, non possono essere utilizzati per il ripascimento di spiagge in unità fisiografica diversa da quelle comprese nel presente ambito costiero.
3. Per il mantenimento del bilancio sedimentario delle unità fisiografiche comprese nel presente ambito costiero non è consentito il trasferimento di materiale di spiaggia emersa e sommersa e di fondale marino ad altre unità fisiografiche.
4. Si applicano comunque i criteri e le direttive in materia di ripascimento stagionale degli arenili nonché di opere di difesa della costa e di abitati costieri e di ripascimenti strutturali di cui alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla movimentazione del materiale litoide della barra di foce, parte integrante del sistema spiaggia.
5. Ai fini della realizzazione degli interventi che attengono alla difesa della costa dall'erosione nonché alla conservazione e valorizzazione degli habitat marino costieri si applicano le misure d'intervento indicate nel Piano per ciascun paraggio costiero con valore di indicazioni pianificatorie vincolanti.

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA IN BASE ALLA PERICOLOSITA' E DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICA

Articolo 7 Classificazione della costa bassa in base alla pericolosità da moto ondoso

1. Nella spiaggia emersa e sommersa sono individuate e perimetrate, nella Carta C06 – Carta delle fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta, le fasce dinamiche della spiaggia , come definite all'articolo 5 comma 1 lett. i), articolate nelle seguenti classi di pericolosità:
   a) fascia dinamica FDA (area a pericolosità alta): si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde di qualsiasi provenienza con un tempo di ritorno di 1 anno;
   b) fascia dinamica FDB (area a pericolosità media): si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde di qualsiasi provenienza con un tempo di ritorno di 50 anni.
   c) fascia dinamica FDC (area a pericolosità bassa): si estende dal limite di perimetrazione dell'Area a pericolosità media fascia B fino all'area allagabile per opera del moto ondoso.

Articolo 8 Disciplina della costa bassa

1. Nelle aree classificate in base alla pericolosità da moto ondoso, di cui all'articolo 7, si applica il seguente regime normativo, come riportato nella Carta CO9 (Carta dei regimi normativi):
2. Nella fascia dinamica FDA non è consentita la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso, come definite all'articolo 5 comma 1 lett. o). Nel caso di opere riflettenti già esistenti, nelle more

dell’applicazione delle misure di intervento vincolanti di cui all’articolo 6 comma 5, sono consentiti interventi di modifica a condizione che diminuiscano gli effetti di riflessione del moto ondoso e che l’impronta dell’opera non sia ampliata verso mare.

3. Nella fascia dinamica FDB non è consentita la realizzazione di opere marittime di difesa costiera parallele alla costa, sia aderenti sia distaccate. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione di opere marittime esistenti di difesa costiera parallele alla costa finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché gli interventi di ripristino che non comportino aumento delle dimensioni preesistenti dell’opera. Interventi su opere riflettenti il moto ondoso, come definite all’articolo 5 comma 1 lett. o), sono consentiti solo nel caso di manufatti già esistenti operando con modalità tali da limitare al massimo i fenomeni di riflessione del moto ondoso.
4. Nella fascia dinamica FDC è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile assunte dai piani di protezione civile comunali.

Articolo 9 Classificazione della costa alta in base alla suscettività

1. Lungo i tratti di costa alta sono individuate e perimetrate, nella Carta C06 – Carta delle fasce dinamiche della spiaggia e della costa alta, le falesie e le frane costiere, come definite all’articolo 5 comma 1 lett. h) e l), articolate nelle seguenti classi di suscettività:
   a) suscettività al dissesto molto alta (FAA): comprende i corpi di frana il cui piede viene mobilizzato periodicamente dall’azione ondosa, si estende dalla linea di riva al ciglio del corpo di frana stesso;
   b) suscettività al dissesto alta (FAB): comprende i tratti di falesia attiva che per le caratteristiche meccaniche e fisiche del tipo di roccia hanno alta probabilità di dissesto. Si estende dal livello del mare al ciglio della stessa.

2. A monte del ciglio della falesia attiva FAA – FAB è individuata un’area di rispetto di 30 metri, la cui suscettività viene determinata mediante studi di maggior dettaglio.

Articolo 10 Disciplina della costa alta

1. Nelle aree classificate in base alla suscettività,di cui all’articolo 9, si applica il seguente regime normativo, come riportato nella Carta C09 (Carta dei regimi normativi).
2. Nelle aree a suscettività al dissesto molto alta (FAA) vige la norma associata alla PG4 del corrispondente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. In tali aree non sono altresì consentiti interventi di consolidamento della falesia, anche tramite la realizzazione di opere marittime, salvo in presenza di elementi a rischio.
3. Nelle aree a suscettività al dissesto alta (FAB) vige la norma associata alla PG3 del corrispondente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.
4. Nelle aree di rispetto di cui all’articolo 9 comma 2, qualora le stesse non siano state oggetto di studi di maggior dettaglio che individuano le pertinenti classi di suscettività anche tenuto conto di possibili fenomeni di espansione ed arretramento della falesia attiva sottostante, si applica il regime normativo previsto per le aree FAB.

TITOLO IV

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ MARINO E COSTIERA

Articolo 11 Classificazione delle aree a valenza bionaturalistica

1. Nella fascia costiera sono individuate e perimetrate le seguenti aree a valenza bionaturalistica:

a) aree di spiaggia di ripristino ambientale - ASR: le aree di spiaggia non ancora trasformate, anche a tergo della fascia dinamica, da preservare e riqualificare in funzione degli habitat della vegetazione psammofila pioniera e dunale (habitat “1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine” e “2110 Dune mobili embrionali” di cui alla Direttiva CE/92/43);
b) aree di foce di ripristino ambientale - AFR: le aree fluviali da preservare e riqualificare in funzione degli habitat di estuario (habitat “1130 Estuari” di cui alla Direttiva CE/92/43);
c) zone a trasformazione vincolata - ZTV: i tratti di costa rocciosa di particolare importanza per la biodiversità (habitat “1170 Scogliere” di cui alla Direttiva CE/92/43) da preservare dalle trasformazioni antropiche;
d) zone diportistiche regolamentate - ZDR: le aree marine ove sussiste il degrado dell’ habitat “1120 Praterie di Posidonia” di cui alla Direttiva CE/92/43, dovuto ad ormeggi e/o ancoraggi.

Articolo 12
(Aree di spiaggia di ripristino ambientale)

1. Nelle ASR di cui all’articolo 11, comma 1 lett. a), il Comune individua un’ area di spiaggia destinata al recupero vegetazionale, anche suddivisa in subaree, ove non sono consentite le seguenti attività:
   a) ripascimento della spiaggia
   b) stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia
   c) livellamento e riprofilatura della spiaggia
   d) vagliatura dei sedimenti di spiaggia
   e) costruzione di piste provvisionali di cantiere
   f) costruzione di manufatti stagionali non direttamente finalizzati alla salvaguardia degli habitat in oggetto
   g) posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali
   h) eliminazione delle vegetazione spontanea tipica degli habitat in oggetto
   i) introduzione di specie vegetali esotiche ed invasive
   j) accesso a mezzi motorizzati.

   Nel caso di interventi strutturali sulle spiagge ove ricadano ASR è ammesso, motivatamente, derogare a tali divieti purché il progetto contempli uno stato finale ove la norma trovi adeguata realizzazione.
2. l’ area di spiaggia destinate al recupero vegetazionale è individuata nel rispetto dei seguenti criteri:
   - la superficie complessiva dell’area non dovrà essere inferiore al 5% della superficie della ASR o, in alternativa, a 1000 m^2.
   - laddove nello stesso comune esistano più ASR il Comune può, motivatamente, ridurre le superfici di una o più “aree di spiaggia destinate al recupero vegetazionale”, bilanciandole con un congruo incremento di altre.
   - ciascuna area di spiaggia destinata al recupero vegetazionale è individuata cartograficamente ad una scala adeguata (dettaglio non inferiore 1:2.000): il Comune provvede a trasmettere alla Regione l’individuazione delle aree ed ogni successivo aggiornamento, nonché i risultati di un monitoraggio fotografico (da realizzarsi annualmente, nel periodo tra maggio e settembre), avente ad oggetto lo stato dell’area e le specie vegetali rinvenute.
3. Nelle ASR di cui all’articolo 11, comma 1 lett. a), non è consentita la trasformazione del suolo sabbioso con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione; è fatto salvo il caso in cui la trasformazione sia prevista nell’ambito di opere di interesse pubblico strategico per il Comune; in questo caso il progetto deve prevedere, nella stessa ASR, interventi di mitigazione e compensazione che perseguano gli obiettivi delle presenti norme.

Articolo 13
(Aree di foce di ripristino ambientale)

1. Nelle aree focive fluviali di cui all’articolo 11, comma 1 lett. b) non sono consentiti gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dell’ habitat 1130 “Estuari” e dei compresenti habitat fluviali di cui alla Direttiva CE/92/43, se non nell’ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino

operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento dell' habitat in soddisfacente stato di conservazione. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale:

a) evitare interventi di rettificazione del corso d'acqua, di artificializzazione delle sponde, di interruzione della continuità fluviale;
b) mantenere la successione di pozze e raschi e la sinuosità laterale dell'alveo.
c) evitare di intervenire sulla stessa sezione di alveo ad intervalli inferiori a quattro anni.
d) evitare di effettuare il taglio indiscriminato e generalizzato della vegetazione spontanea: qualora necessario per limitare il rischio idraulico possono essere pianificati diradamenti e sfalci a carattere parziale, con l'individuazione di idonee e sufficienti aree rifugio da mantenere inalterate; per la vegetazione arborea è consentita solo l'asportazione selettiva degli individui seccaginosi, stroncati, marcescenti o che possano per la loro posizione costituire pericolo in relazione al deflusso idrico; gli interventi così pianificati dovranno essere realizzati al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo ed il 15 settembre.
e) nel caso in cui la vegetazione ripariale sia assente o scarsamente rappresentata rispetto al potenziale ecologico dell'area a causa di precedenti interventi di manutenzione, devono essere individuate, ove possibile, idonee e sufficienti superfici di alveo da lasciare indisturbate ai fini del naturale ripristino vegetazionale.
f) effettuare prioritariamente gli interventi di manutenzione idraulica nel seguente periodo dell'anno: 01 novembre - 01 marzo;
g) evitare gli interventi di manutenzione idraulica dell'alveo nel seguente periodo dell'anno: 01 marzo - 15 settembre;
h) evitare di utilizzare diserbanti e pirodiserbare per il controllo della vegetazione;
i) evitare l' introduzione di specie vegetali esotiche ed invasive;
j) individuare modalità attuative degli interventi (quali la scelta dei siti di accesso, costruzione e smontaggio delle piste di cantiere, scelta di strumenti e mezzi per la movimentazione dei sedimenti e della vegetazione) che meglio corrispondano alla finalità di conservazione dell'habitat.

Articolo 14 Zone a trasformazione vincolata

1. Nei tratti di costa rocciosa di cui all'articolo 11, comma 1 lett. c) non sono consentiti:
   a) porti, porti turistici ed approdi turistici;
   b) opere marittime radicate alla costa, ad eccezione delle opere finalizzate alla difesa dell'abitato dall'erosione marina;
   c) ripascimenti ad eccezione di quelli necessari per la manutenzione di spiagge esistenti in equilibrio con le condizioni idrodinamiche locali e che impieghino materiali aventi comprovata stabilità.

Articolo 15 Zone diportistiche regolamentate

1. Nelle zone diportistiche regolamentate di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), è vietato, nel periodo della stagione balneare, l'ancoraggio delle unità navali aventi lunghezza uguale o maggiore a 5 metri. Sono escluse dal divieto le unità navali che effettuano attività di pesca professionale o attività istituzionali di monitoraggio delle acque. L'ormeggio al gavitello è consentito solo attraverso tecnologie compatibili con il buono stato di conservazione degli habitat marini.

TITOLO V
ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 16 Classificazione dei tratti di costa in base al livello di rischio

1. Ai fini della valutazione della priorità d'intervento e per le attività di protezione civile, sono individuati nella Carta C08 tratti di costa bassa e aree soggette a rischio costiero di diverso livello in relazione agli elementi nelle stesse presenti, metodologicamente determinato nella relazione Generale del Piano ed articolato nelle seguenti classi:

   Rischio areale costa alta
   a) rischio molto elevato (RA4)
   b) rischio elevato (RA3)
   c) rischio medio (RA2)
   d) rischio moderato (RA1)
   e) rischio lieve o trascurabile (RA0).

   Rischio lineare costa bassa
   a) rischio molto elevato (RS4)
   b) rischio elevato (RS3)
   c) rischio medio (RS2)
   d) rischio moderato (RS1).

Articolo 17 Attività di protezione civile a scala comunale

1. Il Piano, in considerazione degli scenari di pericolosità ivi individuati, fornisce gli elementi propedeutici all'adozione e all'aggiornamento dei piani provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di protezione civile di cui alla L.R. 9/2000.

Articolo 18 Modalità di attuazione del Piano

1. Il presente Piano è attuato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in fasi successive attraverso i programmi triennali ed annuali d'intervento di cui agli articoli 42 e 43 della L.R. 20/2006 tenuto conto delle priorità individuate dal Piano degli Interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lett. e).
2. I programmi d'intervento possono ricomprendere interventi proposti da Enti locali purché coerenti con le norme di cui all'articolo 6 e con il presente Piano.
3. Nell'ambito dei Programmi di cui al comma 1 sono individuati come prioritari:
   a. gli interventi riferiti ai tratti costieri classificati a rischio spiaggia molto elevato RS4 ed elevato RS3, nonché a rischio costa alta molto elevato RA4 e elevato RA3.
   b. gli interventi riferiti a paraggi costieri classificati ad elevato rischio di degrado per le acque e/o gli habitat.

Articolo 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della L.R. 20/2006 le disposizioni di cui alle presenti norme sono immediatamente vincolanti alla data di approvazione del Piano.
2. Le prescrizioni del presente Piano prevalgono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 comma 1, sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e in caso di contrasto di prevalenza su di essa.
3. Le amministrazioni competenti effettuano una verifica di coerenza dei propri strumenti di governo del territorio con il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti dal Piano stesso. Sulla base degli esiti della verifica di coerenza valutano la necessità o l'opportunità di procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, ad eventuali adeguamenti

dei propri strumenti ed atti di pianificazione laddove risulti adeguato procedere a ricollocazioni o modifiche delle previsioni urbanistiche originarie.

Articolo 20 Monitoraggio dell'attuazione del Piano

1. Ai fini del controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nelle presenti Norme, il Piano prevede nel Rapporto Ambientale adeguate azioni di monitoraggio tali da consentire l'individuazione tempestiva di impatti negativi imprevisti e delle opportune misure correttive .

Articolo 21 Durata del Piano e suo adeguamento

1. Le previsioni del presente Piano possono essere oggetto di modifiche, integrazioni, aggiornamento a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento con le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Le modifiche o integrazioni che incidano sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del Piano sono approvate dal Consiglio Regionale secondo la procedura di cui all'articolo 12 della legge regionale 18/1999.
3. La Giunta Regionale approva le modifiche o integrazioni diverse da quelle di cui al comma 2. Possono costituire varianti non sostanziali ai sensi del comma 2 quelle conseguenti a studi, indagini di maggior dettaglio, a sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, ad interventi di difesa costiera, di opere marittime e di consolidamento della costa alta, con particolare riferimento all'aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di tipo tecnico o della correzione di errori materiali. Costituiscono altresì modifiche non sostanziali quelle alla normativa di Piano, qualora rappresentino una migliore specificazione della disciplina prevista o una variazione delle procedure, nonché quelle che rappresentano l'adeguamento a normative regionali, statali, e comunitarie.
4. Nel caso di varianti al Piano che attengano alla costa alta è acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale di cui alla legge regionale n.58/2009.

Articolo 22 Regime transitorio

1. Dalla data di adozione del presente Piano non sono consentiti interventi (ripascimenti, opere edilizie) che siano in contrasto con le disposizioni previste nel Piano, fatti salvi gli interventi urbanistico edilizi già assentiti mediante titoli abilitativi debitamente rilasciati e notificati ovvero la Regione esprima parere favorevole previa verifica che sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio anche attraverso l'adozione delle opportune misure e accorgimenti tecnico-costruttivi e l'assunzione delle misure di protezione civile
2. Continuano a valere per gli ambiti costieri non oggetto del presente Piano le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 41 comma 1 bis della L.R. n.20/2006.